



Comune di Arcore

**Registro delle cessioni dei diritti edificatori
ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.R. 12/2005 e s.m.i.**

Regolamento delle cessioni dei diritti edificatori

Indice

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento delle cessioni dei diritti edificatori e definizioni	3
Articolo 2 - Obbligo di trascrizione	4
Articolo 3 - Diritti edificatori di natura compensativa	4
Articolo 4 - Diritti edificatori per l'incentivazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.....	4
Articolo 5 - Struttura e funzione del Registro	5
Articolo 6 - Compilazione e pubblicazione del Registro	6
Articolo 7 - Certificato dei diritti edificatori	7
Articolo 8 - Cessione delle aree al Comune.....	7
Articolo 9 – Riserve e obblighi di bonifica	8
Articolo 10 - Acquisizione diretta delle aree di compensazione da parte del Comune	8
Articolo 11 – Cessione dei diritti edificatori	9
Articolo 12 - Trasferimento dei diritti edificatori	9
Articolo 13 - Estinzione dei diritti edificatori.....	10
Articolo 14 – Pubblicità del Registro e modalità di consultazione	10
Articolo 15 – Approvazione ed entrata in vigore.....	11
Allegato A: Registro dei diritti edificatori.....	12
Allegato B: modello di Certificato dei diritti edificatori.....	13

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento delle cessioni dei diritti edificatori e definizioni

1. Il presente Regolamento delle cessioni dei diritti edificatori disciplina le modalità di acquisizione, trasferimento, gestione, ed estinzione dei diritti edificatori attribuiti a titolo di perequazione e di compensazione nonché ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L.R. 12/2005.

2. Il presente Regolamento istituisce il Registro delle cessioni dei diritti edificatori ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 12/2005 e disciplina le forme di gestione, conservazione e pubblicizzazione dello stesso (allegato A), nonché il rilascio del Certificato dei diritti edificatori (allegato B).

3. Il presente Regolamento attua quanto previsto dall'articolo 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi, dagli articoli 37, comma 5, e 40, comma 28, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole nonché dell'art. 16 delle Disposizioni normative e Schede degli ambiti di Rigenerazione Urbana e degli Ambiti di Trasformazione di cui al Piano di Governo del Territorio, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ... del .../.../2026 e divenuta efficace dal del .../.../2026, data di pubblicazione sul BURL dell'avviso relativo all'intervenuta approvazione definitiva.

4. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Diritto edificatorio: la possibilità, determinata dal PGT, di usufruire di una quota di SL espressa in mq che il titolare ha diritto di cedere o utilizzare sul territorio comunale nelle forme e nei modi stabiliti dal PGT e dal presente Regolamento;
- Registro: il Registro delle cessioni e dei trasferimenti dei diritti edificatori di cui all'articolo 4
- Certificato: il Certificato dei diritti edificatori di cui all'articolo 7;
- AC: Ambiti di completamento di cui all'art. 46 del Piano delle Regole;
- ACA: gli Ambiti di Compensazione Ambientale di cui all'art. 24 della Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi;
- ARU: gli Ambiti di Rigenerazione urbana di cui all'art. 6 delle Disposizioni normative e Schede degli ambiti di Rigenerazione Urbana e degli Ambiti di Trasformazione
- NAF: Nuclei di Antica Formazione di cui all'art. 40 del Piano delle Regole;
- TUC-R: Tessuto Urbano Consolidato – Residenziale di cui all'art. 42 del Piano delle Regole;
- TUC-RA: Tessuto Urbano Consolidato – Residenziale di Pregio Ambientale di cui all'art. 43 del Piano delle Regole;
- Area di atterraggio: l'area edificabile la cui SL viene incrementata tramite diritti edificatori provenienti da un'area di decollo;
- Area di decollo: l'area da cui vengono generati i diritti edificatori da trasferire su un'area di atterraggio.

Articolo 2 - Obbligo di trascrizione

1. Per garantire la certezza nella circolazione dei diritti edificatori tutti gli atti e/o i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale, di cui al presente Regolamento devono essere resi pubblici tramite trascrizione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2643, comma 2-bis del Codice civile.

Articolo 3 - Diritti edificatori di natura compensativa

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi, gli ACA, finalizzati alla dotazione dei servizi, del verde urbano e territoriale e al recupero ambientale – paesistico nonché fruitivo di spazi aperti, e individuati nell'elaborato cartografico n. PS 01 "Aree e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale: Previsioni", sono attuati per mezzo del principio di cessione compensativa.

2. Agli ACA sono attribuiti diritti edificatori pari a 0,10 mq di SL ogni mq di ST.

3. Per gli ACA comprendenti al proprio interno fabbricati già esistenti, i diritti edificatori sono pari alla SL esistente nel caso in cui questa sia superiore a 0,10 mq di SL ogni mq di ST.

4. I diritti edificatori di cui ai commi 2 e 3 non sono direttamente utilizzabili nell'ACA di origine (area di decollo) ma dovranno essere annotati nell'apposito Registro dei Diritti Edificatori, quale condizione per il loro trasferimento nella quota di incremento di SL per il perseguimento degli Obiettivi della città pubblica prevista negli ARU del Documento di Piano e nei TUC e negli AC del Piano delle Regole (aree di atterraggio), previa cessione delle ACA di origine all'Amministrazione Comunale.

Articolo 4 - Diritti edificatori per l'incentivazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole, nei NAF, nei TUC-RA, nei TUC-R e negli ARU è ammessa quale forma di incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente l'incremento dei diritti edificatori ai sensi dell'art. 5 comma 11 della L.R. 12/2005.

2. Nei NAF, di cui all'art. 40 delle NTA del Piano delle Regole, per esigenze di tutela paesaggistica e salvaguardia del patrimonio storico-insediativo, è ammessa esclusivamente la commercializzazione dei diritti edificatori di cui al comma precedente. I diritti edificatori dovranno essere annotati nell'apposito Registro dei Diritti Edificatori, quale condizione per il loro trasferimento nella quota di incremento di SL per il perseguimento degli Obiettivi della città pubblica prevista negli ARU del Documento di Piano e nei TUC e negli AC del Piano delle Regole (aree di atterraggio).

3. Negli ARU individuati dal Documento di Piano, le forme di incentivazione di cui al presente articolo sono alternative, non cumulabili con l'incremento di Superficie Lorda [SL] previsto dal PGT per il raggiungimento degli "Obiettivi della Città Pubblica" [OCP], ai sensi dell'art. 23 delle NTA del Piano dei Servizi e con un incremento complessivo non superiore al 20%.

4. Nei seguenti ambiti territoriali, per garantire la tutela paesaggistica e la coerenza morfologica con il contesto urbano, l'incremento dell'indice di edificabilità massimo non può superare il 15%:

- Tessuto Urbano Consolidato – Residenziale di Pregio Ambientale [TUC-RA];
- porzioni del Tessuto Urbano Consolidato – Residenziale [TUC-R] caratterizzate da omogeneità tipologica, altezza edilizia coerente e indice fondiario [IF] > 1 mq/mq, individuate nell'elaborato cartografico n. PR05 del Piano delle Regole.

5. In alternativa all'utilizzo diretto degli incrementi di cui ai commi 3 e 4, è ammessa la commercializzazione dei diritti edificatori. I diritti edificatori dovranno essere annotati nell'apposito Registro dei Diritti Edificatori, quale condizione per il loro trasferimento nella quota di incremento di SL per il perseguimento degli Obiettivi della città pubblica prevista negli ARU del Documento di Piano e nei TUC e negli AC del Piano delle Regole (aree di atterraggio).

Articolo 5 - Struttura e funzione del Registro

1. Il Registro delle cessioni dei diritti edificatori è istituito al fine di consentire un'adeguata gestione, conoscibilità verso terzi, conservazione e pubblicità dei trasferimenti e delle cessioni dei diritti edificatori.

2. Nel Registro devono essere annotate per ogni area che ha generato i diritti edificatori:

- a. Numero progressivo cronologico;
- b. Indicazione dei riferimenti catastali e relativa superficie dell'area di decollo che ha generato la SL;
- c. Quantità di diritti edificatori generati espressa in mq di SL;
- d. Estremi dell'atto di cessione delle aree al Comune e trascrizione nei registri immobiliari (nome del notaio rogante, numero di raccolta, numero di repertorio; luogo, data, numero di registrazione e trascrizione);
- e. Data di rilascio del Certificato;
- f. Nome e cognome, luogo e data di nascita, ovvero la ragione sociale e la sede del soggetto cui viene rilasciato il Certificato;
- g. Indicazione dei riferimenti catastali e relativa superficie dell'area edificabile dove viene realizzata in tutto o in parte la SL (area di atterraggio), con l'indicazione della SL connessa a detta area quale diritto edificatorio risultante dall'atto pubblico;
- h. Annotazione dei successivi atti di trasferimento dei diritti edificatori o di modifica o di sfruttamento successivo, già oggetto di trascrizione, a favore di nuovi intestatari;
- i. Estremi del titolo abilitativo con il quale i diritti edificatori sono stati sfruttati;
- j. Estinzione del diritto edificatorio;
- k. Eventuale quota residua di diritti edificatori non sfruttati;
- l. Eventuali note.

3. Le superfici delle aree indicate al punto b. dell'elenco di cui al presente articolo, già computate sulla base della cartografia urbanistica comunale, prevalgono su quelle rilevate nelle visure catastali dei mappali che le compongono.
4. La quantità di diritti edificatori indicata al punto c. dell'elenco di cui al presente articolo prevale sull'eventuale differente quantità che risulterebbe dall'applicazione dei coefficienti di ponderazione all'area di decollo sulla base della visura catastale, oppure sulla base della rilevazione strumentale effettuata in sede di frazionamento catastale per la cessione dell'area stessa al Comune.
5. Il Registro è tenuto su supporto informatico.
6. Nel Registro possono essere riportate eventuali ulteriori indicazioni, diverse da quelle indicate al comma 2, ritenute utili ai fini del presente Regolamento nonché per assicurare la più ampia trasparenza e pubblicità degli atti e/o contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori.
7. Il Registro deve essere corredato da una specifica cartografia georeferenziata e inserita nel SIT del Comune, che dia atto delle aree cedute al Comune e delle aree di atterraggio dei diritti edificatori. La cartografia deve essere tenuta aggiornata contestualmente al Registro.

Articolo 6 - Compilazione e pubblicazione del Registro

1. L'iscrizione nel Registro ed il rilascio del relativo certificato dei diritti edificatori avviene nei seguenti casi:
 - in caso di cessione in proprietà delle relative aree a titolo gratuito a favore del Comune;
 - in caso di trasferimento tra soggetti privati di diritti edificatori.
2. Il Registro viene compilato e aggiornato dall'Ufficio competente, il quale ne cura anche le forme di pubblicità ai sensi dell'art. 14, comma 2. Il medesimo Ufficio è competente per la consultazione dei documenti correlati da parte degli interessati e per l'estrazione di copia, previa richiesta di accesso agli atti ai sensi della L. n. 241/90 tramite Sportello telematico dell'Ente.
3. Il Registro non ha efficacia probatoria in merito alla cessione dei diritti edificatori e alle informazioni nello stesso annotate.
4. Il Registro ha funzione amministrativa di pubblicità, ricognizione e gestione dei diritti edificatori e non sostituisce gli atti e i contratti dai quali derivano la titolarità, la costituzione o il trasferimento dei diritti stessi, né le relative formalità di trascrizione.
5. In caso di varianti al PGT o di sua integrale revisione, il Registro dovrà essere aggiornato affinché il suo contenuto sia aderente alle previsioni del PGT vigente.
6. Il Responsabile dell'ufficio competente ha facoltà di definire eventuali procedure operative per la gestione del Registro con apposita disposizione.

Articolo 7 - Certificato dei diritti edificatori

1. Per ogni atto di cessione al Comune di un'area o porzione di essa, ricompresa negli ACA, che genera diritti edificatori di cui all'art. 3, e per i trasferimenti di diritti edificatori per l'incentivazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 4, viene rilasciato al titolare il Certificato dei diritti edificatori e gli estremi dello stesso sono annotati nel Registro, ad eccezione del caso di cui al comma 7 del successivo articolo 8, per il quale l'attribuzione dei diritti edificatori ed il conseguente loro trasferimento ed utilizzo interviene a seguito formale stipula della convenzione urbanistica afferente l'intervento. Ad intervenuta stipula della convenzione urbanistica, da cui risulta l'attribuzione e/o l'utilizzo dei diritti edificatori nell'area di atterraggio, l'Ufficio preposto ne annota gli estremi nel Registro.
2. Il Certificato attesta, con riferimento all'atto di cessione, la quantità di diritti edificatori espressa in mq di SL, la titolarità dei diritti e gli estremi degli atti che hanno generato i diritti edificatori.
3. A seguito dell'atto di trasferimento dei diritti edificatori, deve essere richiesto un nuovo Certificato all'Ufficio competente presentando apposita istanza e allegando, ove non sia già agli atti d'ufficio, copia autentica dell'atto di cessione trascritto ai sensi dell'articolo 2.
4. L'Ufficio competente al rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, di cui all'articolo 32 della Legge Regionale n. 12/2005, è tenuto a integrare detti certificati con le informazioni relative agli eventuali diritti edificatori generati o acquisiti ai sensi del presente Regolamento.
5. Il Certificato viene rilasciato altresì negli altri casi previsti dal Regolamento.
6. Il rilascio del Certificato è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria.
7. La possibilità di utilizzazione dei diritti edificatori, anche al fine del rilascio del titolo edilizio, decorre dalla data di rilascio del Certificato.
8. Il Certificato costituisce attestazione amministrativa della consistenza e della titolarità dei diritti edificatori risultanti dal Registro e costituisce documento necessario ai fini del loro utilizzo nell'ambito dei procedimenti edilizi e urbanistici previsti dal PGT.

Articolo 8 - Cessione delle aree al Comune

1. Il titolare che intende cedere al Comune un'area o porzione di essa ricompresa negli ACA al fine di generare diritti edificatori deve presentare, tramite lo Sportello telematico dell'Ente, apposita istanza allegando copia integrale, compresi eventuali elaborati grafici, del proprio titolo di proprietà.
2. L'Ufficio competente cura l'istruttoria al fine di verificare la conformità dell'istanza alle disposizioni del presente Regolamento.
3. Le caratteristiche della superficie dell'area da cedere al Comune devono essere congrue per estensione e conformazione rispetto agli interventi previsti per gli ACA e, in generale, alle previsioni del Piano dei Servizi.
4. Quando l'istruttoria si conclude negativamente il Responsabile dell'Ufficio comunica al Promotore i motivi ostativi all'accoglimento della domanda nei modi e nelle forme di cui alla legge n. 241/1990.

5. Quando l'istruttoria si conclude positivamente si procede, entro un termine di 60 giorni, alla stipula dell'atto con il quale il Comune acquisisce la proprietà dell'area e il Promotore cedente acquisisce i diritti edificatori generati dalla cessione.
6. Gli atti di cessione delle aree al Comune ai sensi del comma precedente devono essere redatti sotto forma di atto pubblico, con spese a carico del Promotore, previa deliberazione di autorizzazione della Giunta comunale.
7. Nel caso in cui la cessione di un'area che genera diritti edificatori è prevista in attuazione di un Piano Attuativo o di un Permesso di costruire convenzionato, il relativo procedimento segue la procedura per la formazione dei predetti strumenti. In questo caso gli atti di cessione di cui al comma 6 possono essere corredati dal trasferimento a terzi dei diritti edificatori acquisiti dal Promotore.
8. A seguito della stipula dell'atto, il Comune acquisisce la proprietà dell'area e il Proponente acquisisce i diritti edificatori generati dalla cessione.

Articolo 9 – Riserve e obblighi di bonifica

1. Il trasferimento al Comune ai sensi dell'articolo 8 può essere eseguito soltanto se l'area è libera da vincoli, pesi, oneri, gravami, trascrizioni pregiudizievoli e ipoteche al momento del rogito notarile.
2. Visto l'articolo 24, comma 6, delle Norme Tecniche Attuative del Piano dei Servizi, di regola non possono essere oggetto di cessione gratuita a favore del Comune aree soggette a bonifica.
3. Il Comune si riserva comunque la facoltà di accettare la cessione gratuita di aree soggette a oneri di bonifica preventivamente dichiarati dal soggetto cedente a condizione che il medesimo abbia completato definitivamente la bonifica ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.
4. Qualora, successivamente alla cessione dell'area al Comune, emergano contaminazioni o ulteriori oneri di bonifica non dichiarati dal soggetto cedente e riferibili a condizioni preesistenti alla cessione, il Comune può sospendere l'utilizzo dei diritti edificatori generati dalla medesima area fino all'avvenuta definizione e completamento degli interventi di bonifica, fatta salva ogni responsabilità del soggetto tenuto agli interventi ai sensi della normativa vigente.
5. La sospensione di cui al comma 4 è annotata nel Registro dei diritti edificatori e nel relativo Certificato e viene rimossa a seguito della documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione della situazione ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 10 - Acquisizione diretta delle aree di compensazione da parte del Comune

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 11, delle Norme Tecniche Attuative del Piano dei Servizi, il Comune conserva la facoltà di attivarsi direttamente per l'acquisizione delle aree ricomprese negli ACA attraverso procedimento di espropriazione ovvero acquisizione bonaria o compensazione nei termini di legge e in coerenza al Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
2. Nel caso di acquisizione mediante esproprio, il valore dell'indennizzo è determinato nel rispetto della normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità e secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 11,

delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi. In particolare, il valore dei diritti edificatori attribuiti all'area ai sensi dell'articolo 24, comma 2, delle medesime Norme è considerato quale controvalore dell'area in caso di cessione compensativa e viene conseguentemente detratto ai fini della determinazione dell'indennizzo.

3. Qualora il Comune intenda esercitare la potestà di cui al comma 1, è facoltà della proprietà, sino al momento di emanazione del decreto di esproprio o della sottoscrizione di accordo di cessione bonaria, richiedere l'assegnazione dei diritti edificatori in luogo dell'indennità prevista. La Giunta comunale si esprime a riguardo.

Articolo 11 – Cessione dei diritti edificatori

1. Fermo quanto previsto all'articolo 12 del presente Regolamento, i diritti edificatori sono liberamente commerciabili ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 12/2005.

2. Ai fini della cessione dei diritti edificatori, integrale o parziale, occorre procedere secondo le forme indicate ai commi 3 – 9 di cui all'articolo 12.

Articolo 12 - Trasferimento dei diritti edificatori

1. Il trasferimento di diritti edificatori è ammesso ai sensi dell'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole.

2. Affinché si possa procedere ai sensi del comma precedente occorre che gli interessati dimostrino il possesso del titolo allo sfruttamento della capacità edilizia delle proprietà riceventi (aree di atterraggio). A tal fine dovrà essere prodotto apposito atto registrato e trascritto nei Registri immobiliari a cura del richiedente il titolo abilitativo.

3. Il titolare dei diritti edificatori può trasferire integralmente o parzialmente i medesimi esclusivamente tramite atto notarile da trascrivere ai sensi di quanto indicato all'articolo 2.

4. Ai suddetti atti di trasferimento dei diritti edificatori deve essere allegato il Certificato di cui all'articolo 7 rilasciato dal Comune.

5. Nel caso di trasferimento integrale di proprietà di diritti edificatori, l'acquirente dovrà comunicare al Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto, l'avvenuto trasferimento di proprietà e chiedere il rilascio di un nuovo Certificato a suo nome.

6. Nel caso di trasferimento frazionato di diritti edificatori, il titolare dei diritti edificatori deve comunicare al Comune, prima di procedere alla vendita, l'intenzione di frazionare il Certificato rilasciato a suo nome e l'entità del frazionamento, espressa in mq di SL, e chiedere il rilascio di nuovi Certificati intestati a suo nome. L'Ufficio competente, a seguito di verifica positiva, annulla il Certificato originario e rilascia nuovi Certificati, in sostituzione dei precedenti, la cui entità complessiva sarà pari a quella originariamente riconosciuta dal Certificato annullato. Ciascun acquirente dei diritti edificatori dovrà comunicare al Comune, entro 30 (trenta) giorni dalla data sottoscrizione dell'atto, l'avvenuto trasferimento di proprietà e chiedere il rilascio di un nuovo Certificato a suo nome, allegando copia dell'atto notarile e il Certificato originale del venditore.

7. L'Ufficio competente, eseguite le necessarie verifiche, provvede all'aggiornamento del Registro. A seguito di verifica positiva, annota nell'apposita sezione del Registro il/i passaggio/passaggi di proprietà e rilascia un nuovo Certificato, che sostituisce il precedente, intestato all'acquirente.

8. Ciascun atto notarile avente a oggetto il trasferimento di diritti edificatori deve porre a carico dell'acquirente l'obbligo di comunicare al Comune l'avvenuta cessione e gli estremi dell'atto. Tale obbligo deve essere previsto in ogni successivo trasferimento della proprietà dei diritti.

9. L'atto notarile di cui al comma precedente deve contenere inoltre i passaggi di proprietà successivi al primo.

10. Fatti salvi i meccanismi perequativi, compensativi e incentivanti oggetto del presente Regolamento, e fatta salva altresì la specifica disciplina legislativa delle aree agricole, su tutto il tessuto urbano consolidato non è ammesso il trasferimento di diritti edificatori da un lotto edificabile ad altro lotto.

Articolo 13 - Estinzione dei diritti edificatori

1. I diritti edificatori si estinguono una volta che la quantità di diritto edificatorio espressa in mq di SL viene interamente realizzata su una o più aree edificabili di atterraggio secondo le disposizioni del PGT.

2. L'estinzione, anche parziale, di cui al comma precedente deve risultare da apposito certificato presentato, insieme al titolo e agli altri documenti ed elaborati prescritti dal presente Regolamento e dalle disposizioni applicabili, per la realizzazione dell'intervento sull'area o sulle aree edificabili di atterraggio.

3. L'Ufficio competente al rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio di un'attività edificatoria o all'istruttoria delle pratiche relative all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi verifica che il richiedente sia l'ultimo proprietario risultante dal Registro.

4. In caso di procedura relativa a Piano Attuativo o Permesso di costruire convenzionato, la documentazione corrispondente deve essere integrata con l'indicazione della quantità di SL aggiuntiva da realizzare in forza dei diritti edificatori posseduti.

5. Al rilascio del titolo edilizio (o alla presentazione della SCIA, CILA o analoghe dichiarazioni), il Certificato deve essere consegnato all'Ufficio competente. Al completamento dei lavori, l'estinzione dei diritti edificatori è annotata nel Registro. Qualora i lavori non siano stati conclusi entro il termine previsto dal titolo edilizio, il Certificato dovrà essere aggiornato sulla base degli eventuali diritti edificatori residui, tenuto conto di quelli effettivamente utilizzati.

Articolo 14 – Pubblicità del Registro e modalità di consultazione

1. Il Registro delle cessioni dei diritti edificatori, corredato dalla specifica cartografia georeferenziata, è reso pubblico in formato digitale sul sito web istituzionale dell'Ente, in apposita sezione, con esclusione dei dati occorrenti ai fini del rispetto delle normative in materia di dati personali.

2. Il Registro delle cessioni dei diritti edificatori può essere consultato, in conformità della disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi, previa richiesta all'Ufficio competente.

Articolo 15 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio comunale ed entra in vigore lo stesso giorno in cui diventa esecutiva l'approvazione del PGT.

Allegato A: Registro dei diritti edificatori

Allegato B: modello di Certificato dei diritti edificatori